
LA SUCCESSIONE TRA LE NORME COMUNITARIE :

DIRITTO EREDITARIO ITALIANO

**BREVE GUIDA PRATICA
ALLE SUCCESSIONI**

Gennaio 2021

Sei un cittadino italiano o tedesco che vive in Germania ed ha beni mobili e/o immobili in Italia?

Oppure, hai appena ricevuto un testamento dal quale emerge la scelta del diritto italiano?

Sei nella pagina giusta!

Lo studio legale Eulberg&Ott-Eulberg, specializzato in diritto successorio tedesco, pubblica questa breve e semplice guida-pratica al fine di informare te, lettore, sulle basi del diritto successorio con riferimento alla normative italiana.

Sperando l'articolo sia di gradimento, buona lettura.

Ti aspetto in studio per maggiori informazioni ed assistenza nell'ambito della successione internazionale

INDICE

Capitolo 1 « Diritto ereditario e successione internazionale »	pag. 4
Capitolo 2 « Tipologie di successione »	pag.12
Capitolo 3 “Capacità di succedere”	pag.20
Capitolo 4 “Successione Ereditaria: La dichiarazione di successione”	pag.21



IL DIRITTO EREDITARIO & LA SUCCESSIONE INTERNAZIONALE

1) Diritto ereditario e successorio: definizione.

Il diritto ereditario o successorio disciplina tutte le vicende riguardanti una persona per il periodo successivo alla sua morte.

La successione mortis causa é, in particolare, quel fenomeno con il quale il patrimonio del defunto si trasferisce sugli eredi.

I rapporti trasmissibili sono tutti quei rapporti che non si estinguono con la morte del soggetto.

Quali sono questi rapporti ?

Sono trasmissibili tutti quei rapporti rientranti nella categoria dei rapporti patrimoniali diritti patrimoniali. sono diritti che riguardano gli interessi economici della persona, cioè il suo patrimonio.

ESEMPIO CLASSICO: LA PROPRIETÀ !!!

Il trasferimento delle posizioni giuridiche, sia attive che passive, dal defunto al successore può essere di due tipi: a titolo universale e a titolo particolare.

A TITOLO UNIVERSALE: l'erede subentra nella titolarità dei diritti e degli obblighi del de cuius, in quota o per l'intero.

A TITOLO PARTICOLARE: il successore c.d legatario, subentra soltanto in uno o più rapporti patrimoniali, i quali sono stati ben definiti dal cuius.

2) Successione internazionale

1.1 Definizione

Tutto ciò premesso, **la successione si definisce internazionale quando risultano essere coinvolti più Paesi.**

Una persona fisica deve presentare, al momento della morte, legami con Paesi diversi oltre naturalmente a quello di origine.

Può trovare dunque applicazione un diritto diverso da quello del Paese in cui si risiede.

ESEMPIO:

- cittadino italiano residente con la moglie in Germania con immobile anche sito in Italia.
- cittadino italiano residente in Germania e ivi deceduto che decide di lasciare un testamento caratterizzato dalla scelta del diritto italiano.

Ma come si individuano i legami con altri Paesi ?

Decisivi risultano determinati criteri, strettamente correlati a determinati aspetti del defunto.

Nel dettaglio:

- 1) il Paese d'origine del defunto, in altre parole la sua **cittadinanza originaria**;
- 2) la cittadinanza di un altro Paese eventualmente acquisita;
- 3) la **residenza** al momento della morte;
- 4) **luogo** ove sono collocati i **beni** o i **diritti** facenti parte del patrimonio ereditario.

1.2 Legge applicabile: L. 218/1995 e Regolamento UE 650/2012.

I. PREMESSA

Primo punto di riferimento normativo in materia é la **Legge italiana n.218/1995** (artt. 46 e seguenti).

Altro punto di riferimento normativo é poi dato dal **Regolamento UE 650/2012** da applicare a tutte le successioni a partire dal 17 agosto 2015.

Il Regolamento UE non ha abrogato le disposizioni vigenti nei vari Paesi ma convive con esse e le rende inapplicabili qualora siano incompatibili e/o in contrasto con esso.

Inoltre il Regolamento UE ha introdotto grandi novità tra cui certamente il certificato successorio europeo di cui tratteremo più avanti.

II. LEGGE N. 218/1995

Dalla Legge n. 218/1995 si deduce che:

« La successione per causa di morte e regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredita si tratta, al momento della morte ».

Tale disposizione si traduce nel senso che : la successione di un cittadino italiano residente in Germania sarà regolata dalla Legge italiana (almeno per il nostro Paese).

« Il testamento può disporre che l'intera successione sia regolata dalla legge dello Stato in cui il testatore risiede. La scelta però non ha effetto se al momento della morte il testatore non risiedeva più in tale Paese »

« Se chi fa il testamento è italiano, la scelta di applicare la legge di un altro Paese non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia »

« La capacità di disporre per testamento è regolata dalla legge nazionale del testatore, nel momento in cui lo scrive »

« Il testamento è valido, quanto alla forma, se :

- è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto;
- considerato tale dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino;
- è considerato valido dalla Legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza.

« La divisione ereditaria è disciplinata in base alla legge applicabile alla successione ».

In ogni caso, i coeredi, d'accordo fra loro, possono convenire di designare la legge del luogo d'apertura della successione o possono scegliere la Legge del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

III. REGOLAMENTO UE 650/2012

Di seguito si riporteranno, brevemente, **i principi** base del Regolamento UE al fine di avere un quadro generale dello stesso.

1) Decidono sull'eredità i giudici del Paese UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

2) La Legge applicabile è quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Può essere la legge sia di un paese dell'UE che di un paese terzo.

3) Con testamento una persona può decidere che la legge applicabile sia quella del suo Paese di origine.

Esempio : un italiano in Germania può assoggettare la propria eredità alla legge italiana.

Il Regolamento inverte, dunque, la regola rispetto alla Legge 218/1995: il criterio generale della legge italiana diviene un criterio facoltativo, non piú obbligatorio.

4) La stessa legge si applica a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) o dal Paese dove si trova.

5) Le decisioni di un paese UE sono riconosciute in tutta l'Unione senza alcun procedimento particolare. Le decisioni esecutive nel Paese UE in cui sono state date sono efficaci in un altro Paese UE se ivi dichiarate esecutive con una procedura.

Accanto ai succitati principi, appare fondamentale elencare anche gli aspetti della successione internazionale disciplinati dal Regolamento UE.

I piú importanti aspetti, da quest'ultimo disciplinati, si ravvisano:

- nella capacità di succedere;
- nella validità del testamento;
- nella divisione dell'eredità;
- nei beneficiari e nelle relative quote.

Le regole europee prevalgono sulle regole nazionali.

Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta.

Non si applica invece alle questioni fiscali, doganali ed amministrative, e non disciplina i settori del diritto civile diversi dalla successione internazionale (si pensi alle donazioni e i piani pensionistici)

Nello specifico esso stabilisce:

- norme sulla competenza giurisdizionale, ossia sul Giudice competente a decidere;
- norme sulla legge applicabile, cioè la legge nazionale che regolerà specifici aspetti della successione;
- regole sul riconoscimento, sull'esecutività ed esecuzione delle decisioni (sentenze) di un Paese negli altri Paesi europei;
- norme sull'accettazione ed esecuzione degli atti pubblici dei singoli Paesi;
- disposizioni sul Certificato successorio europeo, utilizzabile dagli eredi per per esercitare i loro diritti in un altro paese dell'UE.

IV. GIURISDIZIONE ITALIANA: COMPETENZA DEL GIUDICE ITALIANO

Preme sottolineare e ricordare che vi sono casi in cui la giurisdizione é e rimane di competenza del Giudice italiano e sarà, pertanto, egli a decidere della successione internazionale.

In primo luogo, nell'ipotesi in cui vengano in gioco due Paesi firmatari del Regolamento n.650/2012, l'art.4 del medesimo testualmente dispone: "sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte".

Si deduce, dunque, che rileva la Legge dell'ultima residenza o domicilio abituale.

In secondo luogo, conformemente a quanto sancito dalla Legge n.218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando:

- il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
- la successione si è aperta in Italia;
- la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
- il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana. Salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
- la domanda concerne beni situati in Italia.

3. Certificato successorio europeo

Una delle novità più salienti introdotte dal Regolamento Europeo 650/2012 è sicuramente il certificato successorio europeo.

Il Regolamento interviene per fornire la certezza del diritto a tutti coloro i quali assumono la qualità di beneficiari di una successione internazionale europea ed evitare, così, decisioni confliggenti.

Che cos'è?

Il certificato successorio europeo permette di far valere all'estero (ad esempio in Germania o in Italia) la propria qualità di erede/legatario e i relativi diritti senza la necessità di compiere sul posto ulteriori atti.

Come si chiede?

Il certificato viene rilasciato soltanto su espressa richiesta e con apposito formulario prestabilito.

Dove si chiede?

In Italia è possibile richiedere il rilascio del Certificato Successorio Europeo a qualsiasi Notaio italiano, indipendentemente dal luogo di apertura della situazione o di collocazione dei beni ereditari (Art. 32 della LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161) "

In Germania: Il Tribunale competente a concedere il Certificato è quello nel cui territorio il testatore aveva la residenza abituale al momento del decesso.

Effetti

Il certificato sul piano probatorio é efficace

In altri termini, si presume che i fatti e i rapporti giuridici dichiarati nel Certificato siano corretti fino a prova contraria

Infatti, la persona indicata come erede o legatario si presume sia titolare dei diritti descritti nel certificato.

Fino a prova contraria, la persona designata come erede in tale certificato è considerata il legittimo successore legale del testatore.



TIPOLOGIE DI SUCCESSIONE

Il codice civile individua e disciplina 3 forme di successione.

1)

LEGITTIMA

Interviene la legge ad individuare gli eredi e ad assegnare loro i beni del defunto.

Tale modalità é prevista in mancanza del testamento oppure nell'ipotesi di testamento invalido.

Art. 565 c.c.: **Categorie dei successibili:** nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato.

Prima di nalizzare le quote previste per ciascun erede nell'ipotesi di successione legittima, si riporta di seguito una tabella al fine di specificare e chiarire i gradi di parentela.

Soggetto

Grado
di parentela

Genitori	parenti in linea retta ascendente di 1° grado
Nonni	parenti in linea retta ascendente di 2° grado
Bisnonni	parenti in linea retta ascendente di 3° grado
Figli	parenti in linea retta discendente di 1° grado
Nipoti	parenti in linea retta discendente di 2° grado
Bisnipoti	parenti in linea retta discendente di 3° grado
Fratelli e sorelle	parenti in linea collaterale di 2° grado
Nipoti (figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 3° grado
Pronipoti (figli di figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 4° grado
Figli di pronipoti	parenti in linea collaterale di 5° grado
Zii paterni e materni	parenti in linea collaterale di 3° grado
Cugini	parenti in linea collaterale di 4° grado
Figli di cugini	parenti in linea collaterale di 5° grado
Figli di figli di cugini	parenti in linea collaterale di 6° grado
Prozii (fratelli dei nonni)	parenti in linea collaterale di 4° grado
Cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 5° grado
Figli dei cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 6° grado

Ciascun ordine esclude l'altro.

In altre parole, se esistono i discendenti, ad esempio i figli, non potranno succedere gli ascendenti.

Esaminiamo ogni possibile caso :

Primo caso: SOLO CONIUGE

	Quote del patrimonio spettanti
Coniuge	Intera ereditá

Secondo caso:
CONIUGE E UN FIGLIO

	Quote del patrimonio spettanti
Coniuge	1/2
Figlio	1/2

Terzo caso: CONIUGE E PIÙ FIGLI

	Quote del patrimonio spettanti
Coniuge	1/3
Piú di un figlio	2/3 ai figli

Quarto caso: CONIUGE, ASCENDENTI E COLLATERALI

	Quote del patrimonio spettanti
Coniuge	2/3
Ascendenti e discendenti	1/3

Quinto caso: SOLO FIGLIO (SENZA CONIUGE)

	Quote del patrimonio spettanti
Figlio	Intera eredità

Sesto caso: SOLO ASCENDENTI E COLLATERALI

	Quote del patrimonio spettanti
Ascendenti e Collaterali	Intera eredità

Settimo caso: SOLO PARENTI ENTRO IL VI GRADO

	Quote del patrimonio spettanti
Parenti entro il VI grado	Intera eredità

Ottavo caso: NESSUN PARENTE: INTERA EREDITÀ ALLO STATO

2)

TESTAMENTARIA

il defunto ha disposto nell'atto di testamento l'assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente anche ai c.d. legatari. È il de cuius che decide a chi destinare i propri beni.

La legge distingue i testamenti in ordinari (olografo e per atto di notaio pubblico/segreto) e speciali (sono forme particolari per situazioni particolari ; si pensi ai testamenti dei militari in tempo di guerra).

Esaminiamo i possibili casi, sulla base di coloro che assumono la qualità di erede e le relative quote.

Primo caso: CONIUGE ED UN FIGLIO

	Quote
Coniuge	1/2
Figlio	1/2

Secondo caso: CONIUGE E PIÙ FIGLI

	Quote
Coniuge	1/3
Piú di un figlio	2/3

Terzo caso: CONIUGE-ASCENDENTI-COLLATERALI

	QUOTE
Coniuge	2/3
Ascendenti e collaterali	1/3

Quarto caso: SOLO CONIUGE = INTERA PROPRIETÀ

Quinto caso: SOLO FIGLI = INTERA PROPRIETÀ

Sesto caso: SOLO ASCENDENTI E COLLATERALI = INTERA PROPRIETÀ

Settimo caso: SOLO PARENTI ENTRO IL VI GRADO = INTERA PROPRIETÀ

Ottavo caso: PARENTE ALCUNO = INTERA PROPRIETÀ ALLO STATO

3)

NECESSARIA

Quando la legge tutela la posizione dei congiunti più prossimi del de cuius.

C.d. quote di legittima riservate dalla legge agli eredi, anche contro la volontà del de cuius.

Analizziamo i possibili casi e le relative quote.

Primo caso: CONIUGE e UN FIGLIO

	<u>Legittima</u>
Coniuge	1/3
un figlio	1/3

Quote disponibili
1/3

Secondo caso: CONIUGE E PIÙ DI UN FIGLIO

	<u>Legittima</u>
Coniuge	1/4
+ di un figlio	1/2 figli

Quote disponibili
1/4

Terzo caso: solo UN FIGLIO

	<u>Legittima</u>
Coniuge	NO
UN figlio	1/2

Quote disponibili
1/2

Quarto caso: PIÙ di un figlio

	Legittima
Coniuge	NO
Più di un figlio	2/3 figli

Quote disponibili 1/3

Quinto caso : SOLO CONIUGE

	Legittima
Coniuge	1/2
Figli	NO
Ascendenti	NO

Quote disponibili 1/2

Sesto caso: CONIUGE e ASCENDENTI

	Legittima
Coniuge	1/2
Ascendenti	1/4

Quote disponibili 1/4

Settimo caso: SOLO ASCENDENTI

	Legittima
Coniuge	NO
Figli	NO
Ascendenti	1/3

Quote disponibili 2/3



CAPACITÀ DI SUCCEDERE

- **PERSONE FISICHE**

Nell'ipotesi della successione legittima, la capacità di succedere è riconosciuta, a tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione stessa.

Relativamente a tale ultimo aspetto si presumono concepiti in tale frangente tutti coloro che nascono entro trecento giorni dalla morte del *de cuius*.

Nell'ipotesi invece della successione testamentaria, alle succitate categorie si aggiungono i figli di una determinata persona vivente al momento della morte del testatore, anche se non ancora concepiti.

ESEMPIO:

si potrà lasciare per testamento un determinato bene al figlio non ancora concepito della propria figlia, purché questa sia vivente.

- **PERSONE GIURIDICHE**

Le persone giuridiche e tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento, possono ereditare sebbene solo per testamento.

ECCEZIONI !!!

Alcuni soggetti possono perdere la capacità di succedere.

Quando ?

quando sono ritenute indegne dalla legge.

Essi sono cioè considerati dalla legge non meritevoli di fruire dei benefici dell'eredità per aver commesso atti particolarmente gravi nei confronti del defunto oppure dei suoi congiunti.

ESEMPIO:

- **Chi ha ucciso o tentato di uccidere il de cuius ;**
- **Chi ha forzato con dolo la volontà testamentaria ;**
- **Chi ha dirtrutto il testamento.**



SUCCESSIONE EREDITARIA: COSA FARE !!



DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Con la morte del soggetto, si apre la sua successione ereditaria.

**IN PRESENZA O MENO DELLE ULTIME VOLONTÁ DEL TESTATORE,
GLI EREDI SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE.**

Qualora gli eredi siano piú di uno, la dichiarazione di successione puó essere avanzata a nome di un erede qualsiasi. Non esiste alcuna gerarchia.

Si consiglia sempre di affidarsi a dei professionisti, essendo la procedura complessa e delicata.



NON VI É OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESIONE SE

- l'ereditá viene devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (padre e figlio, nonno e nipote);
- il valore dei beni in ereditá non supera i 100.000 euro;
- il de cuius non possedeva beni immobili quali case o terreni o diritti reali immobiliari come usufruttoe servitù.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione di successione deve essere presentata (in forma telematica o cartacea, a seconda dell'anno di morte del de cuius) presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente,

In tale modo quest'ultima verrà a conoscenza degli eredi che subentreranno nel patrimonio del de cuius.

L'ufficio competente deve rinvenirsi nell'ultimo domicilio italiano del de cuius.

Qualora il de cuius fosse residente all'estero, ad esempio in Germania, l'ufficio a cui fare riferimento sarà: AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 6.

La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione la quale coincide con la data di morte del de cuius.



PENA



DOVRAI PAGARE DELLE SANZIONI PECUNIARIE,
DEGLI INTERESSI, IN RELAZIONE AI GIORNI DI RITARDO RISPETTO ALLA SCADENZA
PREVISTA :
SARÁ L'AGENZIA DELLE ENTRATE A STABILIRE L'IMPORTO.

Prima possibilità : ravvedimento sprint, che può essere applicato nei primi 14 giorni di ritardo e riduce la sanzione di un quindicesimo per ogni giorno di mora.

Per ogni giorno di ritardo, la sanzione sarà dello 0,20%. Fino al quattordicesimo giorno. Dal quindicesimo, verrà applicata la normale sanzione del 3%.

Altra possibilità è il ravvedimento operoso.

Si tratta sempre di una sanatoria.

Si può ricorrere a questa opzione fino a dopo sei anni dalla data del decesso.

Trascorso questo tempo, se l'Agenzia non ha provveduto all'accertamento e, pertanto, a comminare le relative sanzioni, si va in prescrizione.

Significa che il contribuente paga soltanto le imposte in vigore alla data del decesso, risparmiando così le seguenti sanzioni:

- 30% sulle imposte non pagate;

- Sanzione minima di 258 euro;
- Interessi di mora.

IMPORTANTE
dal gennaio 2016, il tasso legale di interesse da applicare alla sanzioni é passato dallo
0,50% allo 0,20%



ONERI ANTECEDENTI
ALLA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Prima di procedera alla dichiarazione di successione ci sono degli adempimenti di carattere fiscale !!

Nel momento in cui si eredita un immobile vi sono delle tasse da calcolare e versare in favore dell' Agenzia delle Entrate, c.d imposte di successione.

- 1) Imposta ipotecaria;
- 2) imposta catastale;
- 3) tassa ipotecaria;
- 4) imposta di bollo.

L'imposta ipotecaria è un tributo indiretto che ha rilevanza in occasione delle formalità presso i registri immobiliari.

L'imposta catastale è dovuta, invece, ogni volta che si esegue una voltura catastale. (esempio classico, a seguito della dichiarazione di successione).

La tassa ipotecaria e l'imposta di bollo hanno sempre un valore fisso. La prima è pari a 35€ mentre la seconda è pari a 64€.

Le uniche imposte che variano, pertanto, sono l'imposta ipotecaria e catastale, le quali dipendono dal valore dei beni in gioco.

Precisamente ➡ l'**imposta ipotecaria** si calcola sul 2% del valore catastale degli immobili;

➡ l'**imposta catastale** si calcola sull'1% del valore catastale degli immobili.

Fondamentale a tal fine è, pertanto, **l'asse ereditario**.

Esso si calcola effettuando la differenza tra l'attivo ed il passivo dell'asse ereditario e varia, naturalmente, da caso a caso.

Effettuato il pagamento delle suddette imposte e presentata la dichiarazione di successione, si dovrà infine procedere al pagamento relativo alle volture catastali.

 [CONTENUTO](#)
[DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE](#)

Essa deve comprendere :

- tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto;
- i beni mobili e immobili;
- titoli al portatore;
- contanti;
- valori preziosi;
- rendite;
- pensioni, crediti, liquidazioni;
- quote societarie;
- azioni;
- obbligazioni;
- quote sociali.



DOCUMENTI DA ALLEGARE

Molteplici sono i documenti da allegare alla dichiarazione di successione e variano a seconda della stessa.

In ogni caso, sicuramente dovranno essere presenti:

1. autocertificazione di morte;
2. certificato di morte del De Cuius, o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
3. certificato di ultima residenza o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'erede che presenta la dichiarazione in cui sono indicate gli estremi dell'atto di morte, gli eredi, il tipo di Successione (legittima o testamentaria) ed il regime patrimoniale dei coniugi (ove ricorra il caso) o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
5. visure catastali dei beni immobili, ora non più obbligatorie dopo quanto stabilito dalla risoluzione n. 11/E dell'agenzia delle Entrate, datata 13 febbraio 2013,
6. copia del testamento autenticata dal notaio (in caso di Successione testamentaria) eventuale atto di rinuncia all'eredità (art.519 C.C.);
7. prospetto dell'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale;
8. ricevuta di pagamento delle imposte di cui al punto precedente (mod. F23);
9. certificato di destinazione urbanistica, quando in Successione cadono terreni o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ;

- A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell'attestato da parte dell'Agenzia delle Entrate, **gli eredi, divenuti tali per aver accettato l'eredità, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto.**
- **Invece per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall'Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento dei dati.**

Effettuata la dichiarazione di successione ed i relativi adempimenti, nel giro di 6 mesi al massimo, l'Agenzia delle Entrate dovrà distribuire le quote spettanti a ciascuno degli eredi.

Tieni presente, però, che le tempistiche possono variare.

Giusy Petrecca

Anwalt Ott-Eulberg